

maggior parte del periodo d'imposta residente in Italia, anche perché non è stato compilato il quadro relativo alla residenza estera.

Per l'Ufficio "*parte ricorrente nulla offre in prova al riguardo se non mere asserzioni*". Così come nulla sarebbe possibile dedurre dalla dichiarazione dei redditi; anche in considerazione che la prestazione professionale è stata svolta a favore di società italiana con sede in Torino. Richiama a tal fine quanto dispone l'art. 1 del d.p.r. 633/1972 per la definizione della territorialità dell'imposta.

L'Ufficio conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

In data 7 giugno 2019 parte ricorrente deposita memoria per porre in evidenza che l'iscrizione all'Aire non ha di per sé effetti costitutivi e che non apparirebbe corretto il computo dei giorni di permanenza all'estero partendo dal giorno dell'iscrizione all'Aire, essendo l'iscrizione un atto amministrativo di tipo ricognitivo di una situazione che il più delle volte preesiste rispetto al momento dell'annotazione nell'Albo. A supporto di questo ragionamento richiama l'art. 6 della L. 470/1998 in forza del quale la richiesta di iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dallo spostamento nel luogo di vita abituale. Da ciò si dedurrebbe la permanenza all'estero del ricorrente dagli inizi dell'anno 2014. A tal fine viene allegato un certificato delle autorità fiscali di _____ che sin dai primi giorni dell'anno 2014 comunicano la tassazione preventiva per l'intero anno. Ulteriori prove sono il contratto di locazione dell'immobile occupato dalla famiglia per gli anni 2014 e 2015, nonché il certificato attestante la nascita del figlio l'11 novembre 2013.

Le doglianze di parte ricorrente si concludono con la constatazione che, a fronte di prove documentali inconfutabili l'Ufficio si trincerava dietro meri aspetti formali, ovvero banali errori commessi a suo danno dallo stesso contribuente. Ribadisce pertanto la richiesta di annullamento della cartella esattoriale impugnata.

All'udienza di trattazione i procuratori delle parti ulteriormente illustrano quanto già rassegnato in atti e sopra brevemente richiamato. La Commissione, alla luce di quanto sopra, si determina per l'accoglimento del ricorso, fatta eccezione per la rettifica relativa al parziale riconoscimento degli oneri deducibili: la differenza ammonta a € 670,00 che parte ricorrente non contesta. E pertanto va sottoposta a tassazione.

Per quanto attiene il riconoscimento del credito d'imposta, in prima approssimazione si evidenzia che l'iscrizione all'Aire è avvenuta il 3 luglio 2014, sicché appare quanto mai plausibile che il ricorrente si sia trasferito a _____ perlomeno prima dei tre giorni mancanti nel computo per raggiungere la fatidica soglia dei 183 giorni per poter acquisire il diritto a beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta.

Il contratto di locazione dell'immobile occupato dalla famiglia e la nascita del figlio nel novembre del 2013 consentono di non avere alcun dubbio sul luogo (ma anche sulla continuità) della prestazione dell'attività professionale.

Non condivisibile è, poi, il richiamo alla normativa IVA sulla territorialità dell'imposta: la vertenza in trattazione riguarda le imposte dirette ed il punto di riferimento non può che essere l'art. 165 Tuir. Invocare norme sulle imposte indirette può essere soltanto fonte di confusione, nel mentre il primo comma del richiamato art. 165 è estremamente chiaro e non necessita di altro approfondimento che non sia il richiamo

testuale della norma. Norma che così recita: "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite del precedente periodo d'imposta ammesse in deduzione".

Con l'ulteriore corollario che, dagli approfondimenti svolti in sede dibattimentale, è emerso che non vi erano altri redditi da dichiarare in Italia, sicché la dichiarazione è stata fatta dal contribuente per eccesso di scrupolo.

In conclusione, sulla permanenza del ricorrente a _____ per l'intero anno 2014 non pare sussistano dubbi per cui, a parere di questa Commissione, prevale l'inconfutabile dato sostanziale rispetto ad eventuali imperfezioni formali. Sicché il ricorso merita di essere accolto, salvo quanto già detto in relazione al secondo rilievo, con la contestuale compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo non solo al parziale accoglimento del ricorso, ma anche agli errati adempimenti formali che hanno innescato la verifica dell'Ufficio.

P Q M

In parziale accoglimento del ricorso, la Commissione dichiara dovute le imposte relative al maggior imponibile di € 670,00 (oneri non riconosciuti). Accoglie il ricorso nel resto. Spese compensate.

Decisa in Milano il 18 giugno 2019

Il presidente-relatore

